

471.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze e interrogazioni	8
Missioni valevoli nella seduta del 26 gennaio 1999	3	(Sezione 1 – Tutela dei minori nelle trasmissioni televisive)	8
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Disservizi postali a Torino)	9
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 3 – Informazione sul disastro di Sarno)	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Censura RAI di un messaggio promozionale della testata L'Uomo Qualunque)	10
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 5 – Partecipazione di alunni di scuola materna ad una manifestazione) ..	12
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 6 – Progetto Hermes)	12
Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	7	(Sezione 7 – Trasferimento d'ufficio dei docenti)	14
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	(Sezione 8 – Insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole)	15
Comunicazione di una nomina ministeriale .	7	Mozioni Armani ed altri n. 1-00297 e Grimaldi e Nesi n. 1-00337 in materia di politica delle privatizzazioni	17
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 – Mozioni)	17
		(Sezione 2 – Risoluzioni)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Mozione Comino ed altri n. 1-00311 in materia di addizionale IRPEF	22	Disegno di legge S. 3234 (approvato dal Senato) n. 5459	28
(Sezione 1 — Mozione)	22	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	28
(Sezione 2 — Risoluzione)	22	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	32
Proposta di legge n. 4023	23	(Sezione 3 — Articolo 3)	33
(Sezione 1 — Articolo 1)	23	(Sezione 4 — Articolo 4)	35
(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamento) .	23	(Sezione 5 — Articolo 5)	40
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	24	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamento) .	40
(Sezione 4 — Articolo 4)	25	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	40
(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	25	(Sezione 8 — Articolo 8)	41
(Sezione 6 — Articolo 6)	25	(Sezione 9 — Articolo 9)	41
(Sezione 7 — Articolo 7, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	26	(Sezione 10 — Articolo 10)	42
(Sezione 8 — Articolo 8)	27	(Sezione 11 — Articolo 11)	43
(Sezione 9 — Articolo 9)	27	(Sezione 12 — Articolo 12)	43
(Sezione 10 — Articolo 10)	27	(Sezione 13 — Articolo 13)	43
(Sezione 11 — Articolo 11)	27	(Sezione 14 — Articolo 14 ed articoli aggiuntivi)	43
		(Sezione 15 — Articolo 15)	44
		(Sezione 16 — Articolo 16)	44
		(Sezione 17 — Articolo 17 ed emendamenti) ..	45

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 gennaio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Mancina, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FONTANINI ed altri: « Modifiche agli articoli 4, 5 e 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia-Giulia, in ma-

teria elettorale » (5561) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE REBUFFA ed altri: « Revisione del titolo I della parte seconda della Costituzione, concernente l'elezione diretta e le attribuzioni del Presidente della Repubblica » (5563);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario » (5587);

DE BENETTI ed altri: « Delega al Governo per la riforma del sistema di sostegno economico delle attività dei partiti e delle organizzazioni politiche » (4734) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e IX;*

CONTENTO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n 59, recante l'istituzione della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa » (5525);

GASPARRI: « Delega al Governo per il riordino della carriera prefettizia » (5540) *Parere delle Commissioni V e XI;*

« Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste » (5549) *Parere delle Commissioni III e V;*

II Commissione (Giustizia):

ALOI ed altri: « Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia

di adeguamento dell'indennità di riparazione per l'ingiusta detenzione » (5521) *Parere delle Commissioni I e V*;

VII Commissione (Difesa):

VASCON ed altri: « Istituzione della Confederazione delle libere associazioni venatorie » (5401) *Parere delle Commissioni I, V e XIII*.

XI Commissione (Lavoro):

S. 104-156-1070-1164-2177-2363-B. — Senatori DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » (*approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4110-B) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII*;

ACIERNO: « Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile » (5536) *Parere delle Commissioni I e V*.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

BRUNETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui ri-fiuti nocivi e sulle attività illecite connesse, in Calabria e nell'Alto Jonio Cosentino » (doc XXII, n. 47) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII*.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 410 del 10 dicembre 1998 (doc. VII, n. 630), con la quale ha dichiarato:

che non spetta al pubblico ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte costituzionale e conseguentemente annulla la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998.

N. 417 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 631), con lettera in data 23 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;

2) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'articolo 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una

somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione.

N. 418 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 632), con lettera in data 23 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

N. 419 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 633), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 420 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 634), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 (*recte*: 24) della Costituzione dal pretore di Modica, sezione distaccata da Scicli, con l'ordinanza di cui un epigrafe.

N. 421 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 635), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tribu-

taria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), così come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate, in riferimento al titolo VI, nonché agli articoli 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

N. 422 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 636), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, ed in particolare al direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'industria di Gorizia e conseguentemente annulla il decreto 2 settembre 1997 del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, con il quale lo stesso si è nominato presidente della suddetta commissione.

N. 423 del 14 dicembre 1998 (doc. VII, n. 637), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Trentino-Alto Adige nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 447 del 15 dicembre 1998 (doc. VII, n. 638), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano e dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del-

l'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

N. 450 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 639), con lettera in data 30 dicembre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 4, lettera c, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

N. 451 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 640), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 630);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 632, 633, 638 e 639);

alla V Commissione (doc. VII, n. 635);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 637);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 631, 634, e 636);

alle Commissioni II e XI (doc. VII, n. 640).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso copia della deliberazione n. 1/E/99 adottata dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'adunanza dell'8 gennaio 1999 (doc. VI, n. 4), concernente la richiesta di registrazione con riserva di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998 concernente il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnata, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso la relazione per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante disposizioni in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione di attività commerciale, ai sensi del citato decreto legislativo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni di documenti dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 3 dicembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 26 novembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 25 gennaio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Venezia, n. 2376/98 R.G.N.R. — n. 1058/98 R.G.G.I.P. e n. 2449/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 gennaio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Banzi (Potenza), Cappelletto sul Tavo (Pescara), Vigonza (Padova), Riccia (Campobasso), Ponte di Legno (Brescia), Uscio (Genova), Rutigliano (Bari).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Michele GRANDOLFO a componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Tutela dei minori
nelle trasmissioni televisive)***A) Interrogazione:**

BONO, TERESIO DELFINO, ALEMANNO, AMORUSO, ARMAROLI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CHINCARINI, COLA, COLLAVINI, CONTI, COSTA, CUSCUNA', DE BENETTI, DI COMITE, DIVELLA, FABRIS, FILOCAMO, FINO, FRAGALA', FRAU, GALEAZZI, GARRA, GASPARRI, LANDOLFI, MAMMOLA, MANCUSO, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MATRANGA, NAPOLI, NICCOLINI, PAOLONE, PEZZOLI, POLI BORTONE, RASI, ROMANI, ROSSO, SANZA, SCANTAMBURLO, SCOCA, SELVA, STORACE, STRADELLA, TASSONE, VALENSISE e ZACCHERA. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del sempre più inquietante moltiplicarsi di varie forme di aggressione nei confronti dei minori, attraverso il crescente ricorso allo sfruttamento ed abuso della loro debole e quindi facilmente condizionabile psiche, consumate con vari mezzi e, in particolare, con una programmazione televisiva a volte ingannevole ed oltremodo diseducativa;

se siano a conoscenza di una recente trasmissione andata in onda sulla terza rete Rai dedicata ai bambini dal titolo « Fermata d'autobus », nel corso della quale si è assistito ad un deprecabile rito collettivo contro il malocchio praticato ai piccoli dal noto mago Otelma, ed alla let-

tura delle carte cui gli stessi bambini sono stati sottoposti da una sedicente maga;

se siano consapevoli che tali aspetti della trasmissione, andata in onda domenica 29 marzo 1998 alle ore 12,30, in una fascia oraria con rilevante indice di ascolto, hanno violato le più elementari regole per la tutela dei minori previste dalle normative comunitarie e dal codice di autoregolazione della Rai, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la stessa Carta Costituzionale;

se siano a conoscenza che il ripetuto ancorché esagerato spazio che una folta pletora di maghi, occultisti e veggenti trova sempre più spesso nei *mass-media*, giunto fino alla colpevole ed incauta complicità offerta da un'emittente di Stato che, addirittura, ha permesso di coinvolgere nei loro squallidi rituali anche l'innocenza dei più piccoli, rappresenti una immorale ed inaccettabile consuetudine;

se ritengano possibile, in onore alle logiche mercantili degli indici di ascolto, consentire che la Rai violi il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) che, tra l'altro, vieta la pratica del mestiere di cartomante e di mago proprio per perseguire la protezione dei più deboli quali i minori e, in genere i soggetti particolarmente influenzabili, mentre l'articolo 661 del codice penale punisce l'abuso della credulità popolare per non citare poi la giurisprudenza consolidata, che, in un numero impressionante di sentenze, pone in rilievo i rischi inerenti all'attività di ciarlatano, nella quale si configurano quelle di mago, cartomante, eccetera;

se si intenda accertare se l'organizzazione e la messa in onda della citata

trasmissione di Rai 3 siano in palese contrasto con il contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai, investendo, ove si rilevino fatti di rilievo penale, la competente autorità giudiziaria;

quali iniziative, anche legislative, intendano adottare per impedire in futuro il ripetersi di simili comportamenti da parte della Tv di Stato e privata, a tutela dei diritti e della dignità dell'infanzia, che va protetta, evitando ogni forma di sfruttamento ed abuso di delicatissime personalità in crescita, e specialmente nei confronti della potenza devastante, se non correttamente indirizzata, dei mezzi audiovisivi e dei *mass-media*. (3-02234)

(21 aprile 1998).

(Sezione 2 – Disservizi postali a Torino)

B) Interrogazioni:

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

da circa una settimana un numero crescente di famiglie torinesi, attualmente circa trentamila ma con il rischio sicuro di ampliamento, si trova nell'inconcepibile situazione da terzo mondo di essere senza posta a causa della mancata copertura di ben 42 « zone » della città prive di portali lettere;

questa situazione, a cui in data 11 maggio 1998 i vertici dell'Ente Poste avevano dato assicurazione di porre immediato rimedio, vede l'area torinese depauperata di centinaia di addetti ai servizi postali, a causa di scelte centraliste sbagliate, che — non certo senza concreti indizi di clientelismo politico — hanno privilegiato ai danni di Torino e del Piemonte altre regioni del Paese —:

quali urgentissimi provvedimenti, non escluso l'impiego di militari di leva per lo smaltimento della corrispondenza arretrata giacente a tonnellate nei magazzini

delle poste di Torino, si intendano attuare al fine di risolvere questa situazione che umilia la città di Torino, la quale, a fronte di un gettito fiscale rilevante, purtroppo ancora interamente drenato dalle voraci fauci dell'amministrazione centralista dello Stato, continua a ricevere da tale amministrazione servizi inefficienti, personale insufficiente, e risposte ironiche o fuorvianti alle proprie legittime e ben motivate proteste.

(3-02377)

(18 maggio 1998).

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

nella prima quindicina di gennaio 1999, a Torino, la consegna della corrispondenza, sia stampe che lettere, compresa quella spedita dalla stessa città di Torino, è avvenuta con ritardi macroscopici, creando notevolissimi danni soprattutto alle aziende che, ad esempio, avevano inviato alla clientela all'inizio dell'antecedente mese di dicembre 1998 le proprie offerte commerciali attraverso cataloghi, lettere, eccetera, che sono stati consegnati a gennaio, ben dopo la fine delle festività, quando cioè i destinatari avevano ormai effettuato i propri ordinativi;

lo stesso interrogante si è visto recapitare in data 12 gennaio 1999 un avviso-invito, speditogli per lettera da Torino su Torino in data 4 gennaio 1999, per un'assemblea societaria da tenersi in prima convocazione il 10 gennaio 1999 ed in seconda l'11 gennaio 1999, venendo in tal modo privato della possibilità di esercitare il proprio diritto alla partecipazione assembleare —:

quali provvedimenti si intendano attuare per evitare ulteriori reiterazioni di tali disguidi e per accertarne le cause, fra le quali risulta all'interrogante esservi il ricorso diffuso, da parte del personale dipendente addetto soprattutto alla consegna della corrispondenza, ad utilizzare proprio il periodo di fine anno come periodo di ferie per raggiungere i propri familiari

frequentemente nel Mezzogiorno d'Italia, causando vuoti non colmabili e comunque non colmati dal personale operativo addetto alla lavorazione ed alla consegna, sostituito parzialmente e con risultati di scarsa efficienza dai cosiddetti « trimestrali », con danni rilevantissimi ad intere categorie di aziende torinesi.

(3-03294)

(25 gennaio 1999)

(ex 4-21607 del 15 gennaio 1999).

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Torino, in varie zone postali, la consegna della corrispondenza sta avvenendo da alcune settimane « a singhiozzo », stante la sostituzione dei porta lettere, molti dei quali hanno preso le ferie per ritornare nelle regioni di origine, con personale precario e spesso inesperto —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per evitare i gravi danni che questa situazione reca in particolare a molte attività commerciali ed imprenditoriali, pesantemente penalizzate da questo particolare disservizio che, con regolarità, colpisce Torino nel periodo delle vacanze natalizie ed estive. (3-03295)

(*Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento.*)

(Sezione 3 — Informazione sul disastro di Sarno)

C) Interrogazione:

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la recente tragedia che ha colpito la Campania ha avuto scarsissimo peso nell'informazione fornita ai nostri connazionali all'estero e a quanti siano interessati alla lingua e alla cultura italiana, dal momento che Rai International (testata giornalistica e di programmazione per gli italiani all'estero della Rai che, in ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, riceve

dalla Presidenza del Consiglio oltre 60 miliardi annui) ha preferito inviare al festival di Cannes 5 giornalisti e 2 programmisti, per una spesa prevista di oltre 500 milioni di lire —:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere perché in relazione ai recenti eventi calamitosi i numerosi familiari delle vittime che sono residenti all'estero possano fruire di una informazione mirata in collegamento con le località disastrose della Campania. (3-02411)

(26 maggio 1998).

(Sezione 4 — Censura RAI di un messaggio promozionale della testata L'Uomo Qualunque)

D) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la testata *L'Uomo Qualunque*, con sede a Milano, ha stipulato nei giorni scorsi un contratto con l'azienda Rai per poter trasmettere messaggi promozionali a pagamento sulle reti radiofoniche nazionali;

il controllo qualità pubblicità dell'ente di Stato, la Rai-Trade (ex Sacis), ha comunicato all'*Uomo Qualunque*, quarantotto ore prima che gli annunci radio andassero in onda, che i medesimi *spot* non potevano essere trasmessi;

la pubblicità che doveva essere trasmessa conteneva i seguenti messaggi: « Basta con questo carnevale dei partiti. Ci serve la riforma del sistema elettorale, della giustizia, del fisco, della sanità, altrimenti non cambierà mai nulla. Se anche tu non ne puoi più della politica delle chiacchiere, leggi *L'Uomo Qualunque* » e « Basta! Siamo stanchi di vivere come se fossimo in guerra, con la delinquenza a piede libero, la prostituzione sotto casa, i sequestri all'ordine del giorno. Se anche tu... »;

il controllo qualità pubblicità Rai ha fondato la censura sull'articolo 4 (« Neutralità ideologica ») del codice deontologico Rai in base al quale: « La pubblicità avente finalità commerciali non deve contenere valutazioni o apprezzamenti su problemi aventi natura o implicazioni di carattere ideologico, religioso, politico, sindacale e giudiziario »;

il contratto di servizio, stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana spa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 (*Gazzetta ufficiale* 9 dicembre 1997), stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che « la concessionaria provvede (...) ad organizzare ed a svolgere il servizio in modo da garantire la più ampia partecipazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti a livello nazionale e locale, nel Paese »;

il medesimo contratto statuisce, all'articolo 2, comma 1, che « la concessionaria si impegna a consolidare la propria missione formativa ed informativa », accentuando il « proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale » e che la concessionaria medesima « si impegna anche ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali », rappresentando « l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese, in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha; il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito, a cominciare dal mondo del lavoro, di tutte le problematiche sociali e culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo »;

il contratto prevede, all'articolo 40, comma 1, « fermo restando ogni altro po-

tere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il ministero ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria del presente contratto di servizio »;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato », all'articolo 8 stabilisce che « la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni (...) »;

l'articolo 31 della legge stessa, attribuisce al Ministro delle comunicazioni il potere di irrogare sanzioni nei confronti delle concessionarie;

il menzionato codice deontologico sancisce, all'articolo 1, che « la pubblicità non deve in nessun modo violare o porsi in contrasto con la legge »;

l'articolo 8 (prodotti dell'editoria) del codice dispone che « la pubblicità per i prodotti dell'editoria deve evitare l'uso di toni scandalistici, giudizi, incitamenti ed affermazioni congetturali » (comma 1) e che « non è consentita la pubblicità per i prodotti dell'editoria che abbiano un contenuto volgare, licenzioso o violento » (comma 2) —:

se non ritenga che il provvedimento che ha interessato la testata sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sulla cui osservanza il Ministro interrogato ha poteri di vigilanza;

se non ritenga di dover assumere iniziative volte a verificare la legittimità del citato codice deontologico in relazione alla legge n. 223 del 1990 nonché agli obblighi assunti dalla concessionaria Rai con il contratto di servizio approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997. (3-02233)

(21 aprile 1998).

(Sezione 5 – Partecipazione di alunni di scuola materna ad una manifestazione)**E) Interrogazione:**

FEI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico della scuola pubblica materna Trento e Trieste di via dei Giubbonari 41 a Roma ha deciso di sua iniziativa di far partecipare gli alunni alla manifestazione antinucleare che si è svolta a Roma venerdì 29 maggio 1998;

i bambini che frequentano tale scuola hanno un'età compresa tra i 3 e i 6 anni;

la maggior parte dei genitori dei bambini che frequentano la sopracitata scuola hanno impegni lavorativi a mezzo tempo e a tempo pieno;

il direttore didattico ha deciso che, causa manifestazione, non ci sarebbe stato nessun tipo di attività scolastica;

i genitori si sono trovati davanti alla scelta di assecondare il direttore didattico inviando i figli a una manifestazione, con stampo anche politico, o di dover rimanere a casa dal lavoro per essere obbligati a tenere il bambino a casa;

le manifestazioni, di qualunque tipo esse siano, non sono certo situazioni di sicurezza alle quali far partecipare dei bambini, né rientrano nell'impegno e nei compiti educativi della scuola;

la partecipazione a una manifestazione tipo quella citata, così come i principi, i valori e i temi che coinvolgono la parte intimamente personale degli individui non sono di competenza dell'educazione che la scuola pubblica deve dare, bensì di competenza della famiglia —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sui fatti esposti nelle premesse;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del direttore didattico riguardo alla vicenda in questione;

quali siano le tutele assicurative per i bambini in caso di incidenti durante la partecipazione ad una manifestazione pubblica di piazza. (3-02473)

(8 giugno 1998).

(Sezione 6 – Progetto Hermes)**F) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 19 maggio 1998, il provveditore agli studi di Napoli ha inviato una circolare in cui si invitano le scuole ad aderire ad un « progetto Hermes », tramite cui, previo pagamento di 450.000 lire annue per il collegamento Arcipelago, gestito dalla Telecom Italia, verranno distribuite, via internet, le circolari provveditoriali, si accederà alla rete internet delle scuole napoletane, si avrà la disponibilità di sei caselle di posta elettronica;

in base alla medesima circolare, le scuole meno ricche possono optare per il cosiddetto « Servizio Circolari », con una spesa di sole 30.000 lire per ogni anno;

le scuole infine che non intendono aderire al progetto potranno scegliere una scuola di riferimento presso cui ritirare copia delle circolari;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 1, dispone che « l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità » (comma 1) e che « la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria » (comma 2);

la stessa legge dispone che « al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni

giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi » (articolo 22) e che « l'esame dei documenti è gratuito » (articolo 25);

la legge 11 dicembre 1984, n. 839, all'articolo 3, comma sesto, prevede la pubblicazione delle circolari esplicative dei provvedimenti amministrativi, la cui pubblicità, in questa forma, sia richiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri;

la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, n. 1.1.26/8143, esplicativa della legge n. 839 del 1984, citata, evidenzia che la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma sesto, della legge implica che le circolari di cui si tratta sono quelle delle quali si ritiene utile la conoscenza da parte della generalità dei cittadini;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 1, assume come finalità prioritaria quella di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva entro i vincoli della finanza pubblica;

tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado;

la biblioteca di documentazione pedagogica del ministero della pubblica istruzione offre gratuitamente un servizio analogo ed è attualmente efficace la convenzione tra il ministero e la Telecom nell'ambito della quale si garantisce l'accesso gratuito di tutte le scuole ad internet per un periodo di diciotto mesi;

i provveditorati agli studi di Milano e di Torino hanno recentemente sperimen-

tato iniziative consimili, senza prevedere costi aggiuntivi a carico delle singole scuole;

è inammissibile che si favorisca un regime di concorrenza in merito alla conoscibilità di atti amministrativi la cui pubblicità deve essere, al contrario, indistintamente garantita e comunque assicurata all'interno dell'amministrazione che li adotta —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il provveditorato di Napoli perché provveda ad erogare il servizio gratuitamente, anche in considerazione del fatto che il progetto Hermes finirebbe per creare una illegittima discriminazione tra le singole scuole in base alle disponibilità finanziarie;

quali siano gli oneri previsti per l'attuazione del progetto Hermes e quali i criteri con i quali il ministero ha disposto i progetti di informatizzazione delle scuole tramite i singoli provveditorati;

se ai fini dell'attuazione del progetto Hermes, il provveditorato agli studi di Napoli abbia esperito le previste procedure di gara per l'aggiudicazione del contratto di appalto;

se non ritenga opportuno intervenire affinché non si realizzino inefficienti ed improduttive duplicazioni del servizio di diffusione delle circolari del provveditorato e quali siano i motivi per i quali si sia avviato il progetto Hermes anziché potenziare o sviluppare i sistemi informativi già operanti;

se non ravvisi la necessità di accertare che il denaro pubblico abbia sempre e comunque destinazioni che non implicino sospetti di scarsa trasparenza;

se, non ritenga che, nel caso in esame, non vi sia il fondato sospetto di un uso improprio di fondi pubblici. (3-02543)

(23 giugno 1998).

*(Sezione 7 – Trasferimento d'ufficio dei docenti)***G) Interpellanza e interrogazione:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con il calo demografico e la conseguente contrazione degli iscritti nelle scuole superiori, ogni anno, per molte discipline, cala il numero delle cattedre in organico;

questo fenomeno ha oggi delle dimensioni macroscopiche e provoca il trasferimento dei docenti soprannumerari in altri istituti o nell'organico provinciale;

l'attuale normativa prevede distinte graduatorie per ogni scuola, talché, in caso di contrazione degli iscritti capita molto spesso che siano proprio i docenti con maggior anzianità di servizio a doversi trasferire in una sede disagiata o a completare l'orario di cattedra in due o tre istituti della provincia, mentre docenti con meno anzianità restano in sede, poiché non diventano soprannumerari nella scuola in cui insegnano —:

se non ritenga di modificare l'attuale normativa che non risponde più alla nuova situazione, prevedendo nuove procedure dell'utilizzo del personale;

se non ritenga altresì, nella valorizzazione dell'anzianità di servizio, di istituire graduatorie provinciali o distrettuali che consentirebbero ai docenti con più anni di insegnamento di evitare il trasferimento di ufficio, legato ad eventi imprevedibili, quali la contrazione delle iscrizioni.

(2-00866)

« Sbarbati ».

(26 gennaio 1998).

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

le nuove disposizioni sui trasferimenti del personale docente (ordinanza ministe-

riale n. 50 del 7 febbraio 1996 sui trasferimenti per l'anno scolastico 1996/97), recependo le indicazioni contenute nell'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 e nell'articolo 21 del contratto collettivo decentrato relativo al personale della scuola del 22 dicembre 1995, nell'equiparare la mobilità professionale alla mobilità territoriale, dispongono che i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo siano effettuati su un'unica aliquota del 60 per cento dei posti di organico;

nella fase relativa alla mobilità professionale e territoriale, vengono disposti prioritariamente i passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie e, successivamente, i trasferimenti e i passaggi dei docenti titolari in altra provincia;

pur essendo formalmente asserita, di fatto non v'è alcuna equiparazione tra la mobilità professionale e la mobilità territoriale: infatti, l'ordine di priorità stabilito per le varie operazioni, assegnando la precedenza ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali rispetto ai trasferimenti da fuori provincia, è tale da annullare ogni realistica possibilità di trasferimenti interprovinciali, visto che le classi, soprattutto di scuola media, a cui appartengono docenti interessati al passaggio sono, per effetto sia del decremento demografico sia degli ultimi interventi legislativi, abbondantemente in esubero;

l'effettiva possibilità di trasferimento interprovinciale si riduce ancor più se si tiene presente che in numerose province si sono tenuti nel corrente anno scolastico corsi di riconversione professionale rivolti soprattutto al personale soprannumerario: frequentando tali corsi, infatti, un elevato numero di docenti ha potuto ottenere l'abilitazione, sostenendo un esame finale, con un impegno di studio non paragonabile a quello necessario per la preparazione e il superamento di concorsi ordinari;

la normativa precedente garantiva un'effettiva parità di opportunità per co-

loro che erano interessati alla mobilità territoriale o a quella professionale: infatti i trasferimenti da altra provincia dovevano essere disposti sul 50 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili (articoli 465, comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), l'ordinanza ministeriale n. 335 del 24 novembre 1994, sui trasferimenti del personale docente per l'anno scolastico 1995/96, prescriveva che su un 40 per cento dei posti disponibili venissero effettuati i trasferimenti interprovinciali e su un'ulteriore disponibilità del 40 per cento venissero effettuati i passaggi di cattedra e di ruolo (articolo 14.5.-bis e anche articoli 13, 14.5, 100, 109);

l'attuale normativa sui trasferimenti invece, pur dovendo attuare il decreto delegato sul pubblico impiego del 1993, ne ribalta in realtà alcuni principi sino ad ora affermati, come quello secondo cui i passaggi di cattedra e di ruolo, nell'ordine, dovevano essere effettuati successivamente ai trasferimenti, in quanto la mobilità territoriale interprovinciale veniva riconosciuta quale operazione precedente alla mobilità professionale (articolo 471, comma 1 e 472, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994);

nessuno nei passati anni scolastici, al momento di prendere decisioni importanti circa il suo futuro lavorativo, poteva prevedere un così brusco e totale rovesciamento di principi fondamentali ed associati;

l'attuazione delle nuove disposizioni legislative finisce così non col creare condizioni di effettiva uguaglianza, ma col privilegiare unilateralmente coloro che hanno il vantaggio di insegnare già nella provincia di residenza, ai quali vengono date, oltre il titolo di abilitazione di fatto, anche tutte le cattedre (mentre nella citata ordinanza ministeriale n. 335 veniva previsto all'articolo 109.4 solo l'accantonamento di alcune cattedre), secondo una logica attenta al risparmio e non alla qualità dell'insegnamento —:

quali provvedimenti intenda prendere, al fine di non penalizzare coloro che,

per lavorare o per migliorare la propria posizione, hanno dovuto accettare cattedre fuori provincia con grande dispendio di energie e con gravissime spese, nell'unica speranza di ricongiungersi alla famiglia nella sede di residenza;

come intenda far rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro che all'articolo 48.d afferma che « le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente a ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali », poiché tale norma è disattesa e trascurata nel contratto collettivo decentrato;

come intenda, altresì, nella prossima ordinanza ministeriale, tutelare i diritti dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali. (3-03293)

(25 gennaio 1999)

(ex 5-00119 del 25 giugno 1996).

(Sezione 8 — Insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole)

H) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, purtroppo, le vittime del cosiddetto esodo estivo, il cui numero è stato drammaticamente incrementato da coloro i quali sono stati coinvolti nei mortali incidenti verificatisi nel corso dei vari « controesodi », consentono di poter amaramente definire una vera e propria « carneficina » quella consumatasi su strade e autostrade italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre 1998;

tra le cause principali cui imputare il disastroso bilancio, il Codacons ha opportunamente individuato la mancata attuazione della norma del codice della strada

che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, così vanificando, di fatto, la politica di prevenzione che il legislatore, a giusta ragione, aveva inteso privilegiare;

in particolare, il Codacons ha denunciato come, « a distanza di quattro anni, questa materia interdisciplinare (l'educazione stradale) sia costantemente snobbata dai docenti e dai capi di istituto », ed ha puntato l'indice anche « contro gli organi di controllo », rilevandone la « complicità per omessa sorveglianza » —:

quali ragioni abbiano impedito fino ad oggi la concreta applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole;

a chi siano da attribuire le responsabilità di omissioni e violazioni della norma richiamata in premessa e in che modo si intendano perseguire coloro che siano incorsi in tali responsabilità, a tutti i livelli;

quali iniziative il Governo intenda assumere, una volta che siano state accertate e fatte valere le responsabilità per la mancata applicazione della norma del codice della strada che introduce l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, affinché a quest'ultima sia garantita piena e diffusa attuazione su tutto il territorio nazionale. (3-02827)

(15 settembre 1998).

MOZIONI ARMANI ED ALTRI N. 1-00297 E GRIMALDI E NESI N. 1-00337 IN MATERIA DI POLITICA DELLE PRIVATIZZAZIONI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

la politica delle privatizzazioni costituisce una condizione essenziale per l'effettiva efficienza e l'ammodernamento del sistema economico nazionale;

l'azione del Governo in questo settore è apparsa sin dal suo insediamento scarsamente efficace, ambigua e inconcludente, tanto che il processo di privatizzazione delle principali società controllate dallo Stato appare di fatto incagliato da lungo tempo;

a tal riguardo si fa notare che: *a)* per la Società Autostrade era stata promessa la privatizzazione entro l'estate e ancora non se ne sa nulla; *b)* la trattativa della Finmeccanica con la Daewoo, interessata all'acquisto della Ansaldo, sembra andare a rilento senza apparente motivo; *c)* l'integrale collocamento sul mercato della società Aeroporti di Roma è stato rimandato a ottobre; *d)* per quanto riguarda l'Enel non si è ancora neanche presentato il piano di riassetto del mercato elettrico, che deve precedere la privatizzazione; *e)* la privatizzazione della BNL ha subito di recente una battuta d'arresto nonostante le promesse di una sua rapida esecuzione;

la privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato attraverso il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rappresenta una delle principali fonti di risorse per alimentare il fondo ammortamento dei titoli di Stato e, quindi, per poter conse-

guire una significativa riduzione del debito pubblico, riduzione indispensabile per poter raggiungere l'obiettivo del terzo parametro europeo (rapporto debito pubblico/PIL uguale al 60 per cento), non ancora raggiunto dall'Italia;

la linea stabilita dall'Unione europea è quella di uno Stato che interpreti il ruolo di garante del mercato e della concorrenza nell'ambito del sistema economico e, quindi, intervenga solo in misura marginale nel governo dell'economia, con l'esclusivo fine di proteggere le fasce più deboli della popolazione e di evitare distorsioni ed abusi; l'Unione sollecita, pertanto, l'Italia a realizzare il progressivo passaggio dal sistema dello Stato-imprenditore a quello dello Stato-regolatore dell'economia;

un impulso positivo al processo di privatizzazione potrebbe venire dal rapido avvio dei fondi pensione aperti, che il Governo boicotta a favore di quelli chiusi egemonizzati dalla triplice sindacale, meno appetibili per i lavoratori ed incapaci di rivolgersi alla grande schiera dei lavoratori autonomi;

il mancato sviluppo di tali fondi pensione ostacola la comparsa di investitori istituzionali anche nazionali, professionalmente e tecnicamente adeguati e certamente più graditi nel quadro della privatizzazione dei servizi di pubblica utilità;

il complesso delle società quotate in borsa è ancora limitato: infatti, l'Italia detiene uno dei peggiori rapporti percentuali tra capitalizzazione di borsa e PIL dell'Unione europea;

il ruolo della borsa di Milano non sembra godere della necessaria attenzione da parte del Governo, mentre sono in atto iniziative di altre piazze europee destinate a delineare un asse preferenziale tra Londra e Francoforte;

caso emblematico di privatizzazione incagliata, d'altra parte, appare quello della BNL, la cui dismissione era annunciata da mesi e sembrava ormai cosa fatta quando improvvisamente è saltato tutto;

si prospetta, in particolare, per la BNL la tendenza a ricorrere al « nocciolino duro », soluzione già attuata in Telecom con risultati non certo esaltanti, favorendo quindi la ragnatela di partecipazioni che caratterizza oggi il nostro sistema finanziario: il tutto perché non si vuole che sia il mercato (quanto meno entro ragionevoli regole predefinite) a decidere chi controllerà la banca, né al tempo stesso si ha il coraggio di cedere direttamente il controllo ad un soggetto ben definito, accettando così le successive decisioni di questo;

dal conto generale del patrimonio dello Stato, presentato per la prima volta al Parlamento nell'ambito della discussione sul rendiconto 1997, si evince che il valore totale delle partecipazioni detenute dallo Stato ammontava, al 1° gennaio 1997, a lire 114.037.183.323.279, mentre al 31 dicembre dello stesso anno il medesimo totale era uguale a lire 115.414.302.926.729, dimostrando così che l'ammontare complessivo delle partecipazioni nel corso del 1997 non solo non è stato ridotto, come promesso dal Governo, ma addirittura ha subito un leggero incremento (+ 1,2 per cento);

d'altro canto nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio rese alla Camera venerdì 17 luglio 1998, il problema delle privatizzazioni è stato trattato in termini che fanno emergere con chiarezza la mancanza di accordo tra le varie forze della maggioranza, condizionata fortemente da Rifondazione comunista da sempre contraria a qualsiasi forma di privatizzazione;

la mancanza di determinazione nell'effettuare le privatizzazioni è dovuta an-

che al fatto che il Governo non intende perdere la prerogativa di nominare persone ad esso vicine nei vari consigli di amministrazione e di dare ad esse concreti poteri di gestione nelle società privatizzate ove resta ancora una qualche partecipazione del Tesoro, anche ridotta;

impegna il Governo:

a presentare entro sessanta giorni un piano effettivo e operativo di smobilizzo delle principali partecipazioni azionarie detenute, prevedendo l'utilizzo degli introiti esclusivamente per la riduzione del debito pubblico;

ad agevolare il più possibile il rapido avvio dei fondi pensione aperti;

a presentare entro trenta giorni il piano per il riassetto del mercato elettrico;

a prevedere incentivi fiscali come strumento per indirizzare il risparmio delle famiglie (e non solo quello delle imprese) verso il capitale di rischio;

a prevedere nella impostazione del prossimo disegno di legge collegato alla finanziaria una serie di provvedimenti che mirino ad accelerare la privatizzazione di tutte le partecipazioni detenute dallo Stato;

a ritirare i rappresentanti dello Stato nei consigli di amministrazione delle società privatizzate, lasciando ad essi solamente il compito di azionisti in assemblea;

ad avviare sollecitamente la revisione delle norme che disciplinano la cosiddetta *golden share*, oggetto di rilievi da parte dei competenti organismi dell'Unione europea.

(1-00297) « Armani, Marzano, Giovanardi, Gasparri, Vito, Peretti, Contento, Possa, Selva, Armadori ».

(28 luglio 1998).

La Camera,

considerato che:

nel sistema economico italiano hanno esercitato storicamente un ruolo di

fondamentale importanza gli assetti societari fondati sulla proprietà familiare e sulla proprietà pubblica;

la disgregazione delle partecipazioni statali, concomitante con la ristrutturazione e talvolta la scomparsa di interi settori privati, ha prodotto delle importanti variazioni sia negli assetti proprietari e di controllo, sia negli assetti produttivi, con conseguenze di straordinaria importanza;

il « sistema Italia » sta paurosamente declinando nel complessivo contesto economico europeo, in molti settori produttivi e commerciali; ed infatti, dalla chimica alla meccanica, dalla farmaceutica alla alimentazione, dal turismo al tessile, la proprietà di un numero crescente di imprese italiane non appartiene più al nostro Paese; questo significa che sono stati trasferiti all'estero i centri decisionali e soprattutto i servizi di ricerca di comparti importanti dell'economia nazionale;

i fenomeni sopra descritti sono stati accentuati dalla politica economica adottata e applicata negli ultimi anni, che ha avuto al suo centro la privatizzazione del sistema industriale e finanziario italiano, di proprietà diretta e indiretta dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

la politica delle privatizzazioni è stata accompagnata da una denigrazione sistematica e generalizzata delle imprese a partecipazione statale, descritte come un insieme di gestioni fallimentari, di croniche inefficienze, di corruzione, di infeudamento clientelare. In realtà, la storia delle imprese a partecipazione statale compone una lunga e fitta rappresentazione nella quale si intrecciano ed alternano aziende decotte e aziende prospere, ritardi tecnologici e innovazioni tecnico-organizzative che hanno talora anticipato di un decennio l'impresa privata, politiche del personale spesso clientelari ed assistenziali, ma altrettanto spesso più aperte e lungimiranti di quelle praticate nelle imprese private;

la politica delle privatizzazioni ha avuto un certo successo sul piano della tesoreria, perché ha consentito l'introito da parte dello Stato di ingenti mezzi;

per altro questa politica ha rappresentato un completo insuccesso sul piano strutturale, perché non è stata supportata da alcuna seria idea generale di politica economica ma, al contrario, è stata caratterizzata da una evidente subalternità verso l'ondata di ritorno liberista;

questa politica ha avuto come conseguenza che sono stati ignorati o trascurati i cambiamenti di potere che essa necessariamente comportava nel sistema economico nazionale e, conseguentemente, nella scelta del modello capitalistico di riferimento, dando così alibi e spazio alla tendenza, già largamente presente nel Paese, alla ricerca del profitto immediato, allo sfruttamento delle rendite di posizione, all'accollo alla collettività nazionale degli oneri delle ristrutturazioni aziendali;

questa politica ha avuto come conseguenza più grave il continuo accentuarsi del processo di colonizzazione del Paese;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno generale di politica economica nazionale che riguardi la struttura futura del « sistema Paese », con particolare riguardo al sistema agricolo, al sistema industriale e al sistema finanziario;

a subordinare e a posporre ogni ulteriore decisione in ordine alle privatizzazioni alle deliberazioni che verranno prese al riguardo in Parlamento.

(1-00337) « Grimaldi, Nesi ».
(15 gennaio 1999).

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,
premessi che:

l'obiettivo delle privatizzazioni deve essere quello di liberalizzare il mercato, incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività internazionale del Paese;

i risultati raggiunti nel processo di privatizzazione sono stati determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di convergenza europei accrescendo la credibilità del sistema Paese, allargando la crescita dei mercati finanziari e promuovendo lo sviluppo dei settori produttivi;

le operazioni di dismissione di partecipazioni azionarie detenute nei settori bancario, assicurativo, energetico e delle telecomunicazioni hanno assicurato risorse pari a 75.700 miliardi (di cui 22.287 dalle sole telecomunicazioni), equivalenti al 3,7 per cento del PIL del 1997, con positivi riflessi nella gestione e riduzione dello *stock* di debito pubblico attraverso una politica attiva del debito con l'utilizzo del Fondo di ammortamento del debito pubblico;

occorre proseguire con determinazione nell'azione di privatizzazione di settori importanti dell'economia del Paese come il settore bancario;

la complessa attività nei settori ad alta tecnologia e a prevalente domanda pubblica delle società facenti capo a Finmeccanica richiede l'implementazione delle alleanze internazionali, imponendo di razionalizzare e definire alleanze complementari nei comparti in cui tali società vantano un'eccellenza tecnico-produttiva e un equilibrio finanziario, secondo le indicazioni recentemente approvate in sede parlamentare;

nei servizi di pubblica utilità, fino ad ora caratterizzati dai monopoli pubblici, il processo di privatizzazione tarda a realizzarsi, come nei comparti dell'energia elettrica e delle ferrovie e, in generale, non è accompagnato da misure di decisa liberalizzazione;

il risultato raggiunto nella privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, con la definizione di un nucleo stabile di controllo, ha portato ad un assetto che non è stato capace finora di definire chiare scelte aziendali;

dopo la privatizzazione, nel settore delle telecomunicazioni, di Telecom è ne-

cessario affrontare oltre la liberalizzazione del mercato elettrico anche la privatizzazione dell'Enel S.p.a.;

nell'intesa del programma di Governo è previsto l'impegno a che "i processi di privatizzazione proseguano ai ritmi indicati nel Dpef Essi non solo non devono eliminare le funzioni dello Stato ma devono seguire alla liberalizzazione dei mercati e alla istituzione di appropriati strumenti di regolamentazione degli stessi";

valutato quanto emerso nel corso del dibattito parlamentare sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno;

impegna il Governo

a presentare entro sessanta giorni un aggiornato documento sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni su cui il Parlamento sarà chiamato ad esprimere le sue valutazioni e deliberazioni, prevedendo in particolare nei servizi di pubblica utilità la privatizzazione dell'Enel S.p.a. nel corso del corrente anno, l'urgente superamento dell'attuale definizione di diritti speciali (*golden share*) in linea con le indicazioni dell'Unione europea, il coinvolgimento del numero più vasto di risparmiatori utilizzando lo strumento delle offerte pubbliche di vendita;

a mantenere gli impegni assunti relativamente alla fine della missione dell'Iri senza surrettizi rilanci e trasformazioni, e conseguente liquidazione delle attività che fanno capo all'Iri stessa entro il 30 giugno 2000.

6-00070 Savelli, Volontè, Manzione, Biccocchi, Angeloni, Acierno, Di Nardo, Fronzuti, Grillo.

La Camera,

udite le dichiarazioni del Governo,
preso atto che

per quanto attiene al sistema elettrico nazionale è in atto presso la Commissione attività produttive l'esame dell'apposito decreto delegato;

per quanto attiene agli Aeroporti di Roma è all'esame della Commissione trasporti la proposta di procedura di dismissione presentata dal Governo;

impegna il Governo

a presentare sollecitamente il disegno di legge delega sul riordino delle procedure

di gestione e di cessione di proprietà pubbliche, quale occasione per una compiuta verifica delle azioni finora svolte e delle iniziative da assumere, in un quadro di precisazione degli obiettivi della politica industriale nazionale.

6-00071 Nesi, Pasetto, Savelli, Turci, Saraca, Gardiol.

**MOZIONE COMINO ED ALTRI N. 1-00311 IN MATERIA
DI ADDIZIONALE IRPEF**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premessi che:

con schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis* della legge n. 59/1997, si dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un'addizionale comunale all'IRPEF;

l'addizionale si compone di due quote, la prima delle quali (parte comune) in misura da definire annualmente con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, varrebbe indifferentemente per tutti i comuni; la misura di tale quota coincide con quella della riduzione delle aliquote IRPEF al fine di evitare aggravio di pressione fiscale sul contribuente. La seconda quota (parte opzionale) deriva dalla facoltà riconosciuta ai comuni di fissare un'ulteriore quota dell'addizionale nella misura massima dello 0,5 per cento e dello 0,2 per cento massimo per ciascun anno;

lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF reca disposizioni in ordine al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni ai sensi della legge n. 59 del 1997, nonché dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

impegna il Governo

anziché ripartire con il solito sistema centralistico ed assistenzialistico il gettito dell'addizionale IRPEF della parte comune, a lasciare al comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato l'intero gettito derivante dall'applicazione di tale addizionale.

(1-00311) « Comino, Ballaman, Conte, Paggiarini, Molgora, Bagliani, Stucchi ».

(22 gennaio 1999).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

preso atto della discriminante modalità di attribuzione dei contributi erariali agli enti locali che trae origine dalle sperequazioni ereditate dalla fine degli anni '70;

impegna il Governo

a tener conto nella ripartizione nel periodo transitorio, della parte comune dell'addizionale IRPEF coerentemente alle previsioni del disegno di legge n. 244 del 1997 delle opportunità di evitare ulteriori penalizzazioni dei comuni considerati attualmente « sottodotati » rispetto alla media nazionale di fascia ai fini dei trasferimenti erariali.

6-00072 Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROPOSTA DI LEGGE: ARMANI E VALENSISE: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989, N. 322, IN MATERIA DI NEUTRALITÀ E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (4023)

(A.C. 4023 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. L'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai principi dell'indipendenza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, del rispetto del segreto statistico e della tutela della riservatezza dei dati raccolti, del contenimento degli oneri di risposta, della ottimizzazione del rapporto costi-benefici e dell'armonizzazione agli *standard* comunitari ed internazionali.

2-ter. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le seguenti attività:

a) esecuzione, oltre alle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e alle rilevazioni censuarie previste da apposite norme legislative, dei censimenti generali con periodicità almeno decennale;

b) promozione e diffusione della cultura statistica;

c) promozione, integrazione e sviluppo informatico a fini statistici degli

archivi gestionali e della raccolta di dati amministrativi anche ai fini del supporto ai servizi centrali per le funzioni di controllo interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(A.C. 4023 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I dati acquisiti in occasione di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale, e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti fino al livello sub-comunale. I dati dei censimenti sono comunicati e diffusi con le stesse modalità. I dati dei censimenti della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali. I dati dei censimenti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi sono posti a confronto con i dati del registro delle imprese, ivi incluso il Repertorio delle notizie economiche, statistiche e amministrative (REA), gestito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2

Sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. I dati acquisiti in occasione dei censimenti effettuati dall'ISTAT possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, fino al livello sub-comunale. I dati censuari relativi alla struttura socio-demografica, economica e occupazionale possono essere diffusi con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili. I dati del censimento della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali secondo quanto previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. 1. Governo.

(A.C. 4023 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo le parole: « sulla qualità » sono inserite le seguenti: « e sulla trasparenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ap-

portate le modificazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « sulla qualità », sono inserite le seguenti: « e sulla trasparenza ».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

4. Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La Commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare ».

6. I membri della commissione di garanzia attualmente in carica decadono il 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 4023 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13 ».

(A.C. 4023 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dai seguenti:

« 3. La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, giuridiche ed economi-

che o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera a) del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera b) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 3, lettera a), sopprimere la parola: giuridiche.

5. 1. Volontè.

(A.C. 4023 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

« 4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare ».

(A.C. 4023 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica).
1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica istituiti ai sensi dell'articolo 3. Il Comitato:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) emana direttive vincolanti e atti di indirizzo;

c) delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'attività del Comitato è coordinata con le attività statistiche europee.

3. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede;

b) da un rappresentante della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12;

c) da quindici membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome, degli altri enti pubblici, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125;

d) da due professori universitari in materie statistiche, economiche e affini.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle disposizioni di un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la composizione e i criteri di designazione dei membri del Comitato stesso.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte. Allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 7**

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 1 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'articolo 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8.

7. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 3. Governo.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, lettera d), dopo la parola: universitari inserire la seguente: ordinari.

7. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 12 comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato.

7. 01. Governo.

(A.C. 4023 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la lettera b) è abrogata.

(A.C. 4023 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 2, le lettere b) e d) sono abrogate.

3. Al comma 2, lettera c), le parole: « cinque » e « due » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « otto » e « quattro ».

4. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 partecipa alle riunioni del consiglio ».

5. Al comma 4, le parole: « di cui alle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera c) ».

(A.C. 4023 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono abrogati.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la cifra: « 17 », è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: « di cui all'articolo 17 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 12-bis ».

(A.C. 4023 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3234 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5459)

(A.C. 5459 - sezione 1)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ARTICOLO 1 ED ALLEGATI A E B DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con com-

petenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

ALLEGATO B*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, nell'allegato B richiamato, aggiungere, in fine, la seguente voce:

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

1. 2. Procacci, De Benetti.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1. Oreste Rossi, Lembo.

(A.C. 5459 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli

obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 1. Carmelo Carrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 2. Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera g) sopprimere da: tenuto anche conto sino alla fine della lettera.

2. 3. Carmelo Carrara.

(A.C. 5459 – sezione 3)

ARTICOLO 3 ED ALLEGATO C DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più rego-

lamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono

modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C

(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

(A.C. 5459 - sezione 4)**ARTICOLO 4 ED ALLEGATO D DEL DISSEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle

direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

ALLEGATO D

(Articolo 4)

92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(A.C. 5459 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.**

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

(A.C. 5459 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.**

Al comma 1, sopprimere le parole: penali o.

6. 1. Carmelo Carrara.

(A.C. 5459 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

7. 1. Oreste Rossi, Lembo.

Al comma 1 sostituire le seguenti parole: necessarie al predetto coordinamento con le seguenti: necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa nei limiti propri del coordinamento formale.

7. 2. Carmelo Carrara.

(A.C. 5459 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea).

1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine,

sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

3. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato ».

(A.C. 5459 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea ».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola:

« relative » e le parole: « all'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « alle procedure finalizzate ».

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza ».

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

(A.C. 5459 — sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

*(Modifiche della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa

alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa ».

2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - *(Relazione annuale al Parlamento)* — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso ».

(A.C. 5459 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei regolamenti comunitari ».

(A.C. 5459 — sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: « venti giorni » sono inserite le seguenti: « ; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine di venti giorni dalla

richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere ».

(A.C. 5459 — sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

(A.C. 5459 — sezione 14)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46).

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sopprimere l'ultimo periodo.

14. 01. Michielon, Barral, Lembo, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46).

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , qualora siano intervenute variazioni tipologiche nella produzione di dispositivi medici su misura ».

14. 02. Michielon, Barral, Lembo, Oreste Rossi.

(A.C. 5459 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo ».

(A.C. 5459 – sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

« *f-bis*) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97

della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 ».

(A.C. 5459 – sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Lavoro notturno).

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1977, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ».

2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;

b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di soprappiù inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono tra-

smessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, sostituire le parole: ore 24, con le seguenti: ore 20.

17. 2. Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, sostituire le parole: ore 24, con le seguenti: ore 22.

17. 3. Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: sei anni.

17. 5. Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, lettera b), sostituire le parole: dodici anni, con le seguenti: quattordici anni.

17. 6. Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dalla lavoratrice o dal lavoratore con età superiore a 55 anni.

17. 8. Cangemi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il ricorso al lavoro notturno è sospeso fino alla emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

17. 9. Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

* **17. 30.** Oreste Rossi, Lembo.

Sopprimere il comma 2.

* **17. 10.** Nan.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione che la prestazione di lavoro notturno determini la riduzione effettiva dell'orario di lavoro settimanale e mensile, nonché una maggiorazione della retribuzione non inferiore al 60 per cento.

17. 12. Cangemi.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: mensile, aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a sessanta minuti per ogni notte di lavoro.

17. 13. Cangemi.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: mensile, aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a trenta minuti per ogni notte di lavoro.

17. 14. Cangemi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: non inferiore al 60 per cento.

17. 15. Cangemi.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: che ne facciano richiesta, aggiungere le seguenti: ed in mancanza di questi o della insufficienza degli stessi, ricorrendo a nuove assunzioni

17. 16. Cangemi.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ; in ogni caso i lavoratori e le lavoratrici non potranno effettuare un periodo superiore a 8 settimane di lavoro notturno per ogni anno.

17. 17. Cangemi.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: lavoratori, aggiungere le seguenti: e lavoratrici.

17. 19. Cangemi.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: lavoratori, aggiungere le seguenti: e lavoratrici.

17. 22. Cangemi.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: il passaggio, con le seguenti: l'immediato passaggio.

17. 23. Cangemi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ovvero per comprovati motivi di salute o di assistenza familiare o per partecipazione a corsi di formazione in istituti legalmente riconosciuti.

17. 25. Cangemi.